

BANDINO GIACOMO ZENOBI

PRATICA DEL DIRITTO E DEROGA
DALLO STATUS NOBILIARE NELLE CITTÀ
DEI DOMINI PONTIFICI DAL XV AL XVIII SECOLO *

(*) *Il presente contributo, già uscito in «Ricerche Storiche» a. XIX, n. 3 settembre-dicembre 1989, pp. 485-515 con gravi errori, lacune e refusi tipografici non imputabili all'autore, viene qui riproposto ai lettori in più corretta edizione.*

1. - « Strano paese », osservava con amara irrisione Sieyès, giusto duecento anni fa, riferendosi alla Francia di Ancien Régime, « [...] nel quale è il lavoro che fa *derogare*, ove è cosa onorevole consumare e umiliante produrre, ove le professioni faticose sono definite vili » (1). In verità il sarcasmo e l'impeto della polemica contingente fanno velo alla lucidità di Sieyès: lo « strano paese » non è soltanto la Francia, ma comprende, ancora sul finire del Settecento, quasi tutta l'Europa cristiana, secondo un costume e una normativa vecchie di secoli (2). Né sembra esatta l'affermazione che la deroga investisse tutte le attività lavorative in quanto tali e neppure — si pensi soltanto al servizio militare — tutte ed esclusivamente le più faticose. Sotto questo aspetto i tratti, per così dire, « trasversali » del fenomeno costituito dalla deroga, concepita come perdita (temporanea o meno, lo vedremo) dello *status* nobile in conseguenza dell'esercizio di una professione non confacente ad un nobile, risultano chiarissimi, rispetto anche ad un primo spartiacque rappresentato dalla dicotomia più generica: *attività intellettuali, non deroganti* - *attività manuali, deroganti*, se si considerano le

(1) E. SIEYES, *Qu'est-ce que le Tiers état?*, Genève, 1970, IV, 4, p. 164: « C'étoit un étrange pays [...] où le travail fait *dérog*, où il est honorable de consommer et humiliant de produire, où les professions pénibles sont dites viles » (il corsivo è nel testo).

(2) Si veda, per tutti, A. TIRAQUELLI, *De Nobilitate et jure primigeniorum*, Lione, 1559 (da ora in avanti T), pp. 209-211 che riferendosi a Bartolo, Baldo, Giovanni di Piazza Armerina, Matteo d'Afflicto, risale a Platone (*Teeteto*, 176), Aristotele (POL. III.3) e alla Scrittura (*Eclesiastico*, 38) ed afferma « Hinc autem sit, ut quod dicimus versari in sordidis atibus, apud nos vulgo appellamus non nobiliter vivere ». Per la sorpresa di Ottone di Frisinga che nel XII secolo trova in Italia trascurata questa consuetudine, generalmente altrove osservata, cfr. M.G.H., *Scriptores*, XX, *Gesta Friderici Imperatoris*, II, 13. Per analoghe osservazioni di Montaigne, vedi M.E. MONTAIGNE, *Il giornale di viaggio in Italia*, Milano, 1960, p. 194.

note esitazioni della normativa e della dottrina in ordine a professioni come l'arte medica (3), la musica (4), il cambio (5) e, viceversa, la larga unanimità con cui si ammette, fra le attività compatibili, l'agricoltura, purché condotta su fondi propri (6).

Il lavoro manuale, di per sé, non appare degradante in quanto tale, la deroga sembra piuttosto investire, per le attività manuali, ma non solo per esse, sia la compatibilità o meno di queste con la *dignitas* propria della qualifica nobiliare (7), sia i caratteri della remunerazione che segue all'attività stessa: tanto più sospetti, questi, di indegnità, quanto più erogati direttamente dal datore di lavoro (e, dunque, concepiti come servili) oppure brutalmente percepiti profittando del bisogno e spesso, dell'indigenza altrui (si pensi a tutte le attività mercantili e, al limite, all'usura) (8). Ove

(3) T., p. 234 sgg.: « in quo ego paulo diutius immorabor tum ut in re nova et nondum a quocum nostris, quam sciam, tractata [...]. Cfr., sempre su questo punto, G.P. DE CRESCENZI ROMANI, (da ora in avanti C.R.), *La Corona della Nobiltà d'Italia*, I, Bologna, pp. 20-21.

(4) T., pp. 500-501; C.R., *La Corona*, pp. 21-22.

(5) T., pp. 507-509; C.R. *Il Nobile Romano o sia Trattato di Nobiltà*, Bologna, 1693, parte II, p. 197; C.A. MANZINI, *Il duello schermato*. Firenze, 1669, pp. 158-161.

(6) T., pp. 417-497; C.R., *La Corona*, pp. 28-29; Id., *Il Nobile*, parte II, p. 213; G.B. DE LUCA, *Theatrum Veritatis et Justitiae*, Roma, 1669, vol. III, *De Jurisdictione et Foro Competenti*, parte II, *De Praeinentiis et Praecedentiis*, XXXIII, 14, p. 151, e vol. XV, *De Judiciis*, parte II, *Relatio Romanae Curiae Forensis*, XXXIX, 10, p. 210; cfr. inoltre R. MOUSNIER, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789*, I, *Société et Etat*, Paris, 1974, p. 111 (riprendendo da La Roque). E si veda anche, per ambiti cittadini marginali, BIBLIOTECA MAGISTRALE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, ms. 88, *Memorie trasmesse dalle città comprese nei limiti del Gran Priorato di Roma del Sovrano Ordine Gerosolimitano in risposta ai quesiti proposti dalla Nobile Deputazione della Veneranda Lingua d'Italia per il rotolo da presentare al Capitolo dell'anno 1776* (da ora in avanti SMOM, *Memorie*), XXXIII (Montefeltro), Cl. III: « La Nobiltà feretrana, trasmissibile ai Discendenti s'acquista [...] avuto peraltro il riflesso all'origine del casato e degli Ascendenti, quali non abbiano esercitato arte Meccanica fuori dell'Agricoltura ne' propri terreni [...] ».

(7) BARTOLI, *Opera*, T. VIII, Venetiis, 1590, *ad Librum XII Codicis Tit., de dignitatibus*, n. 46, 55, 66, 93, 97 e *infra*, nota 38.

(8) T., pp. 531-533: « Nobilis non potest petere salarium sive pecuniam suae sollicitudinis vel laboris ad colligendos fructos impensi et alia id genus, quia non consuevit huiusmodi operas locare, ideoque non referunt ad aestimationem pecuniarum »; cfr. anche p. 541 (appalti dei dazi), pp. 492-497 (mercatura), pp. 507-509 (pubblicani). Cfr., anche per la trattatistica italiana dei secoli XVI-XVII, B.G. Ze-

appare evidente, anche al di là delle motivazioni che fanno capo all'ampia trattatistica che risistema l'intera materia nel XVI e XVII secolo, la più remota scaturigine della incompatibilità, rappresentata dalla deroga, nella identificazione delle posizioni di comando con lo *status* e con l'etica cavalleresca, secondo i quali la applicazione delle mansioni e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'ordine non è concepita alla stregua di una comune attività lavorativa, ma dev'essere condotta quale adempimento di un dovere e la *tuitio* nei confronti dei deboli costituisce un imperativo disinteressato, inderogabile e qualificante.

Il mutamento del linguaggio politico di Antico Regime, auspicato e poi realizzato proprio da Sieyès che propone la messa al bando, insieme alle antiche classi dominanti, dell'intero bagaglio terminologico (9) e delle categorie che esprimevano la *ratio* della fortissima presa sulle istituzioni e sulla società civile operata appunto, per secoli, da quelle classi, rende oggi poco agevole un viaggio a ritroso su fenomeni e su concetti che la tradizione storica post-rivoluzionaria ha rivestito di connotazioni largamente negative, spogliandoli della neutralità propria delle definizioni e formulazioni giuridiche e sfalsandone sovente il significato letterale e l'effettiva portata lessicale. Deroga equivale, in fondo ad *incompatibilità*: ma quale abisso fra l'eccezione odiosa con cui il « senso comune storiografico » ha guardato alla prima e l'ampio favore attualmente attribuito alla seconda espressione! *Deroga* significa anche, non vi è dubbio, tentativo di salvaguardare i ceti dominanti da attività e da abitudini che, obiettivamente, possono esporre ad una possibile indifferenza verso profitti a volte — anzi sovente — troppo rapidi, troppo alti, ingiustificati comunque sotto il profilo morale. Ma

NOBI, *Simbolica e forme del potere in Antico Regime. Il « Libro d'Oro » della città di Montalto. Preceduto da un saggio di Paralipomeni alla ragione politica e alla realtà del privilegio nobiliare nell'Italia dell'Età moderna*. Urbino, 1988, pp. 12-21; si veda in particolare l'ampia e utilissima monografia C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari, 1988.

(9) Cfr. SIEYES, *Che cos'è il Terzo Stato*, Roma, 1978, p. 85: « Saranno banditi dal linguaggio politico tutti questi termini come taglia, feudo franco, utensili [...]. Cfr. sugli stessi contenuti, S. MASTELLONE, *Storia ideologica d'Europa da Sieyès a Marx (1788-1848)*, Firenze, 1974, pp. 23-33 e, ora, D. VENTURINO, *L'ideologia nobiliare nella Francia di antico regime. Note sul dibattito storiografico recente*, in « Studi Storici », a. 29 (1988), n. 1, pp. 80-81 e 92-93.

quanto spesso il rifiuto della mercatura è stato poi automaticamente ed unicamente guardato come una presa di distanza nei confronti del lavoro *tout court*, indipendentemente dalle motivazioni etiche e di costume che possano in concreto essere state alla base della scelta!

Una via forse meno difficoltosa, in vista di un esame adeguato del fenomeno della deroga in Antico Regime, può essere costruita applicando l'osservazione ad una delle fattispecie dell'istituto nella quale i caratteri che si sono definiti come « trasversali » sembrano apparire in tutta evidenza: intendiamo la pratica del diritto e degli impieghi nella giurisdizione, intesa nell'accezione larghissima con cui questo termine viene utilizzato nella realtà politico-istituzionale delle formazioni statuali di Antico Regime (10). E ciò tanto più se l'esame viene condotto in area italiana, ove, specialmente nel Settentrione e nel Centro della Penisola, l'intero apparato dei poteri di periferia, vuoi statuali, vuoi comunitativi, si trova ad essere largamente incardinato in circoscrizioni ricalcate sulla distrettuazione giudiziaria e dove, da vecchia data (11) e sul tracciato dell'organizzazione di modello sia tardo imperiale, sia feudale, la *jurisdic-*

(10) Per l'Italia, o se si vuole, per gli antichi Stati italiani, non sembra che il problema della deroga abbia interessato la storiografia anche recente e che abbia dato luogo a lavori originali e finalizzati. Ben altra fortuna la riflessione sulla *dérogeance* ha avuto in Francia ove, però, l'osservazione è stata quasi esclusivamente rivolta alla particolare *questio* relativa alla *noblesse commerçante*, cfr. LA BIGNE DE LA VILLENEUVE, *Essai sur la théorie de la dérogeance de la noblesse considérée dans ses rapports avec la constitution sociale de l'Ancienne France*. Rennes, 1918; H. CARRÉ, *La noblesse de France et l'opinion publique*, Paris, 1920; H. LEVI-BRUHL, *La noblesse de France et le commerce a la fin de l'Ancien Régime*, in « *Revue d'Histoire Moderne* », VIII, 1938, pp. 209-235; G. ZELLER, *Une motion de caractère historico-social: la dérogeance*, in « *Cahiers internationaux de Sociologie* », XXII, 1957; G. RICHARD, *Noblesse d'affaires au XVIII^e siècle*, Paris, 1974; E. DRAVASA, *Vive noblement: recherches sur la dérogeance de noblesse du XIV au XVI siècle*, in « *Revue juridique et économique du Sud Ouest* », série juridique, a. XVI (1965), pp. 23-119 e XVII (1966), pp. 187-237. Cfr., inoltre VENTURINO, *op. cit.*, pp. 98-100 e DONATI, *L'idea di nobiltà*, cit., p. 91.

(11) Cfr. su questi concetti P. VACCARI, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico nel contado nell'Italia Medievale*, Milano, 1963, e, in ordine alle conseguenze in area pontificia, R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna, 1983; B.G. ZENOBI, *I caratteri della distrettuazione di Antico Regime nella Marca pontificia*, in *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, Padova, 1982, pp. 61-106.

zio comprende, come è noto, un'ampiezza di poteri che va bene al di là dell'ambito in cui viene circoscritta, oggi, la potestà giurisdizionale. *Dignitas est habere iurisdictionem cum administratione* avevano affermato, con Bartolo, i giuristi dell'età intermedia (12). Quando, infatti, anteriormente alla dissoluzione dell'Antico Regime, l'osservazione viene applicata a giudici, giuristi ed operatori del diritto ad ogni livello, ci si accorge di doverli esaminare, contemporaneamente, quali funzionari governativi o comunitativi (spesso, in questa veste, come magistrati) quali ufficiali che amministrano la giustizia, ma che, insieme, svolgono funzioni di vigilanza, di controllo (a volte anche sostitutivo) proprie della macchina statale su tutto un ambito di poteri più propriamente politici: amministrazione attiva dei corpi locali, formazione dei bussoli per le cariche, controllo contabile, competenze in materia tributaria, annonaria e, più largamente, fiscale. Ma non basta: giudici, notai, pratici del diritto, svolgono da secoli una funzione di enorme rilievo in tutto quel settore che l'assolutismo tende a circoscrivere (o a sopprimere, senza però mai riuscirci completamente): la produzione a livello locale di norme giuridiche che trovano applicazione in subordine (certo, ma, di fatto, in parallelo) rispetto alla legislazione posta in essere dal potere centrale. Al di là della sempre operante legislazione statutaria che viene, in verità, poco modificata sotto il profilo formale dopo il XVI secolo, esiste una serie di regolamentazioni che possono essere definite minori, nel quadro della gerarchia ufficiale delle fonti di produzione del diritto, ma che si rivelano, in concreto, di notevole rilievo politico e di ampia portata anche territoriale. Intendiamo riferirci a editti e bandi dei governatori locali, podestà, vicari, come a riformanze e a deliberazioni di contenuto legislativo poste in essere dagli ufficiali e dai corpi locali che, sebbene ormai largamente sottoposte ad approvazioni e conferme da parte del sovrano, restano tuttavia in realtà e, per la massima parte, frutto dell'attività propositiva e della capacità tecnico-giuridica che il mondo del giure, anche dislocato nelle periferie, si mostra in grado di esplicare con continuità, collaborando ampiamente con il potere centrale in mansioni che oggi, indubbiamente, si considerano come riservate alla vera e propria sfera di governo

(12) T., p. 212.

La giustizia, dunque, come porzione determinante e primaria dell'area del potere nei secoli che vanno dal Cinquecento al Settecento e, anche, di conseguenza, come veicolo di promozione sociale, di accesso al potere e, in particolare, come spazio istituzionale e sociale ove avvengono, in larghissima dimensione, il reclutamento e la selezione dei soggetti abilitati all'esercizio del potere stesso e delle famiglie destinate a detenere gran parte delle effettive funzioni di governo politico. Così che lo stesso linguaggio politico di Ancien Régime che Sieyès dichiarava di rifiutare e che, in area francese, si esprime nei termini di *taglia personale, taglia reale, feudo franco, giustizia patrimoniale, garennes, incerti, corvéés, relevium, lode et vent, quinto e riquinto, censive* e che del pari, in Italia si sostanzia di vocaboli come *nobiltà civile o politica, generosa, positiva, giuspatronato, dominio diretto, dominio utile, patriziato, decurionato, credenza, cernita, sostituzioni, surrogazioni* altro non è in effetti, che il linguaggio dei giuristi che danno il tono di fondo alla cultura delle università e, specie a partire dal secolo XVI, dei tribunali, delle ruote, delle magistrature cittadine, dei collegi dottorali e, in parte cospicua, delle stesse accademie.

Ma se la *jurisdictio*, nella dimensione più lata di cui si è detto, finisce con il coincidere con il luogo geometrico ove maggiore risulta la densità del potere, se il concetto di *jurisdictio cum administratione* è inscindibile dalla *dignitas*, allora i criteri che presiedono alla regolamentazione degli accessi allo spazio politico di cui si parla non possono prescindere dal principio della deroga e della conseguente nozione di « arte vile » (13) che preclude non soltanto agli impreparati sotto il profilo tecnico, ma anche, lo si è visto, ai sospetti e agli indegni sotto il profilo etico, l'accesso a funzioni di tanto rilievo nella vita sociale e istituzionale del tempo. Deroga che consente di individuare, anzitutto, una prima discriminante « verticale » che viene collocata fra la giurisdizione, così intesa, e tutte le altre « arti », siano esse considerate deroganti o meno. Lo *judicis munus* non può derogare in alcun caso dalla nobiltà. *Id quod a vero tantum abest ut etiam iudices alioqui plebeios et ignobiles, effici tamquam nobiles*

(13) C. MOZZARELLI, *Il sistema patrizio*, in *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia Centro-Settentrionale*. Atti del Seminario tenuto a Trento il 9-10 dicembre 1977 presso l'Istituto storico italo-germanico, a cura di C. MOZZARELLI e P. SCHIERA, Trento, 1978, pp. 52-63.

et non iam plebeios, è addirittura l'argomento a contrario usato, prendendo le mosse dal *Tractatus De Dignitatibus*, da tutti i giuristi successivi (14) che muovono, con Bartolo, dalla presunzione che *iudices censerì nobiles* (15) e che la conoscenza del diritto si addice particolarmente al decoro dei nobili: *iuris legumque peritiam maxime illos [nobiles] honestare, contra, imperitiam disonestare* (16), anche per essere « nella stima comune poco men che pari » rispetto alla religione e alla sacra teologia e, in ogni caso, sullo stesso piano dell'arte militare (17).

2. - Una così alta, ma anche così ampia considerazione del giure non poteva però non comportare un'applicazione ulteriore del principio della deroga all'interno stesso del gruppo degli operatori del diritto, ove si trovano a coabitare, da un lato presidenti e giudici dei parlamenti, delle corti sovrane, delle ruote, dei tribunali, governatori, rettori, presidi, commissari, luogotenenti, podestà e vicari dei governi « liberi » insieme, dall'altro, a giudiscenti minori, a cancellieri, ad avvocati, procuratori, notai, attuari, contabili, causidici, segretari, scrivani, addetti a vario titolo ai corpi amministrativi, alle corti di giustizia, agli uffici giudiziari anche di infimo ordine. Vertici giurisdizionali e bassa forza — la *basoche* — separati da un'area intermedia dai confini non sempre agevolmente individuabili, lungo i quali dovrebbe appunto correre la linea di demarcazione dell'incompatibilità con lo *status nobile*.

Certo, commentatori e trattatisti affermano che *nobiles decere jurisprudentiam* (18), ma insieme che *doctoratus importat dignitatem* (19) e, d'altra parte, il concetto di arte vile legato alla forma e natura della remunerazione, non può non investire la pratica del diritto per la delicatezza delle funzioni e dei ruoli, per gli amplissi-

(14) T., p. 212.

(15) BARTOLO, *op. cit.* Per gli aspetti della pratica in età comunale e per gli adattamenti necessari si veda E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in « Quaderni Storici », 1986, n. 63, pp. 692 e 711.

(17) C. R., *Corona*, I, pp. 16-17.

(18) T., p. 552 e pp. 230-231, n. 11.

(19) G.B. DE LUCA, *Theatrum, De Praeinentiis*, cit., p. 79. Cfr. su tutta la materia, A. VISCONTI, *De nobilitate Doctorum legentium in Studiis generalibus*, in AA.VV., *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, vol. III, Milano, 1939, pp. 220-241.

mi e quasi obbligati risvolti pecuniari ed economici connessi alla esplicazione di attività e mansioni politiche e giurisdizionali, per l'intervento inevitabile sullo stato di disagio, di bisogno, di indigenza di tanti; in altre parole, per l'incidenza decisiva sul « male altrui », fatto questo che risulta, di necessità, inseparabile dalla pratica giudiziaria vuoi contenziosa, vuoi volontaria, vuoi amministrativa e, in via più lata, fiscale, tanto se attinente agli uffici della giustizia, tanto se relativa agli addetti agli accertamenti, alle esecuzioni, al patrocinio. Nell'ambito della prima categoria il discrimine tocca tutta la vasta corporazione dei notai nei confronti della quale (e sempre ricalcando la glossa e poi l'opinione di Bartolo e dei commentatori) i giuristi cinquecenteschi (20) sostengono che *infamem posse notarium esse [...] nisi ex publico haberet officium aliquod iniunctum*, facendo salve, così, tutte le funzioni di segreteria e cancelleria (da quelle del principe, a quelle minori, tali comunque da costituire il soggetto in dignità), quali il servizio anche vescovile e comunitativo e, dunque, remunerato in forma continuativa dal pubblico erario e non direttamente da clientela avventizia ed occasionale (21).

Questa posizione, fra l'altro molto severa nei confronti di un'arte — quella dei *tabelliones* — dalle tradizioni illustri e, certo, non infime, stenta a penetrare, in area italiana, e specialmente a trasferirsi dalla dottrina al costume. Va notato però che a Milano il patriziato ridimensiona nel Cinquecento il ruolo del notaio, già abbassato, del resto, fin dall'esperienza signorile; a Genova le riforme del XVI secolo ne cancellano ampiamente lo spazio politico, specie dopo il 1576, quando si fissa la deroga in termini rigoro-

(20) T., p. 233, n. 8, 9.

(21) *Ivi*, pp. 232-233, n. 3, 4, 6, 7, 8. Va notato tuttavia che, nel corso del secolo XVII una frazione minoritaria della dottrina persiste nel sostenere la compatibilità del notariato e della professione forense con lo *status* nobiliare: si vedano F. OSIO, *De antiqua tabellionum nobilitate contra vulgatam doctorum sententia*, Milano, 1636 e G.F. ANDREOLI, *Controversiarum forensium*, I, Venezia, 1662, pp. 218-223.

(22) A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma, pp. 262-268; G. VISMARA, *Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento*, in *Storia di Milano*, vol. XI, Milano, 1953, riedito in E. FASANO-GUARINI, *Potere e Società negli Stati regionali italiani del '500 e '600*, Bologna, 1978, pp. 155-156, 159-164 e 170; F. PINO, *Patriziato e decurionato a Milano nel secolo XVIII*, in « Società e Storia », 1979, n. 5, p. 369.

si (23). Lo stesso è da osservare, come vedremo, per gli Stati pontifici, ove sovente, come a Bologna, i notai vengono collocati dalla legislazione suntuaria, già nel secolo XV, insieme a cambiatori, drappieri, setaioli e contrapposti a cavalieri e dottori (24).

Ancora più rigida e avara la posizione dei giuristi e trattatisti nei confronti degli avvocati, sempre muovendo dalla constatazione del possibile sfruttamento dello stato di bisogno dei poveri, oppure della indifferenza con la quale si finisce con l'accettare il patrocinio (e la conseguente remunerazione) di soggetti corrotti e di ribaldi (25). In particolare, anche qui, è il collocarsi a pagamento al servizio altrui (26), a costituire la ragione più profonda della deroga: *Nam si [advocati] lucro pecuniaque capiuntur, veluti abiecti et degeneres inter vilissimos numerabuntur* (27). E l'ostracismo, del pari, tocca la procura: *Itaque Doctores et Licentiatii qui sunt in dignitate non debent huiusmodi munus exercere, alias videntur esse infames* (28), con la solita eccezione a favore dei procuratori della *Curia Regis vel Principis*, che, però, non pare doversi estendere agli addetti in tale ufficio presso le corti sovrane (29).

Da un lato, dunque, l'esercizio di funzioni che si ricollegano al potere pubblico, dalle più elevate, implicanti il *merum et mixtum imperium cum gladii potestate*, alle minori, che comportino, però, la *coercitio modica*, esercitate direttamente e con facoltà decisorie, o anche il correlarsi a queste funzioni attraverso le mansioni proprie dell'impiego (certi notai e procuratori in veste di segretari, cancellieri, vicari), oppure anche la collaborazione gratuita (giuristi, avvo-

(23) G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*. Roma, 1970, pp. 177-180; cfr. anche G. DORIA e R. SAVELLI, «Cittadini di governo» a Genova tra Cinque e Seicento, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», X (1980), pp. 298-299.

(24) G. FASOLI, *Il notaio nella vita cittadina bolognese (sec. XII-XV)*, in AA.VV., *Notariato medievale bolognese*, vol. II, Roma, 1977, p. 141. La situazione non appare difforme in altre città pontificie: cfr. per Macerata M. TROSCÈ, *Macerata negli ultimi decenni del secolo XVIII: struttura economica, classi sociali e proprietà fondiaria*, in «Studi Maceratesi», n. 8 (1974), p. 99.

(25) *Ivi*, pp. 230-231, n. 54.

(26) *Ivi*, pp. 217-231, n. 2-11.

(27) *Ivi*, pp. 230-231, n. 53.

(28) *Ivi*, pp. 231-232, n. 1.

(29) *Ivi*, pp. 232-233, n. 4-5; G.B. DE LUCA, *Theatrum*, XV, *De Iudiciis*, II, *Relatio*, cit., LXVI, n. 97, pp. 254-255.

cati e notai in veste di tecnici ed esperti); dall'altro la esecuzione di funzioni, pure pubbliche, ma subordinate e vincolate, al limite servili, a volte esplicitamente definite « infami ». Pensiamo a scritture, contabili, sbirri, esecutori di giustizia, quanto meno al di sotto del *socius miles* ed insieme, accanto a queste figure, a quelle sovente equiparate quanto al regime relativo alla deroga, addette all'esplicazione di attività indispensabili e collaterali, prestate però dietro remunerazione direttamente esborsata dagli utenti e dalle parti, confinanti, dunque, con il commercio e l'usura, quali l'esercizio delle professioni di avvocato, di notaio, di procuratore, di causidico (30).

In Italia centro-settentrionale il problema con il relativo dibattito, si presenta, tra metà Quattrocento e fine Settecento, fortemente complicato per il fatto che la titolarità di grosse porzioni del potere pubblico (dei « diritti di governo » dirà Pompeo Neri) non è sempre, e nemmeno prevalentemente, attribuita per concessione diretta del principe, come avviene nelle « Nazioni Settentrionali », ma deriva dal possesso della « cittadinanza piena » (31), attraverso il quale le oligarchie informali delle città tardo medioevali, mediante l'ereditarietà delle magistrature e la precisazione dei requisiti di accesso alla cittadinanza, intesa in questa accezione più ristretta, si trasformano, specie a partire dal secolo XVI, in nobiltà autoctone e formalizzate. Così che le sistemazioni dei giuristi, da Accursio a Bartolo ad Alciato, condotte sulla utilizzazione delle categorie romanistiche della identificazione fra *dignitas* e nobiltà politica, definita *qualitas illata per principatum tenentem*, faticano ad attribuire la posizione di *princeps* alle *civitates*, anche per le infinite varianti nel grado di autonomia politica che le città stesse si tro-

(30) T., p. 231, n. 54 (sempre muovendo da Bartolo e dai commentatori): « eos despiciatissimos sordidissimosque esse habendos censeam, qui sola cupiditate captandi cuiuscumque quaestuliculi ad patrociniun accedunt [...] sunt reprobandi qui salaria immodica exigunt »; *ibid.*, p. 233, n. 1: « quae res minime dubia est. Nam omnium calculus quisquis munus obit, nobilitatem amittit utpote cum sit infamissima vilitas (Alciato aveva letto *vilitas=utilitas*). Cfr. anche T., p. 233, n. 9.

(31) P. NERI, Discorso IV, *Sopra lo Stato antico e moderno della Nobiltà di Toscana scritto l'anno 1748*, in J.B. BADAIE, *Decisiones et responsa juris*, t. II, Firenze, 1776, pp. 555-566 e 581-597, ora in M. VERGA, *Da cittadini a « nobili »*. *Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, 1990, pp. 419-435 e 463-489.

vano a godere sia nei rapporti reciproci, sia nei confronti di chi detiene il supremo potere negli Stati territoriali ormai in formazione (32). E, del resto, cittadinanza piena e nobiltà rimangono a lungo e largamente nozioni indistinte (33) nelle realtà cittadine d'Italia ancora per gran parte del XVI secolo. Sarà solo nella seconda metà del Cinquecento che si assiste, anche sull'onda di una nuova trattatistica rivolta ai temi di nobiltà e onore (34), a un rapido e radicale cambiamento del vocabolario sociale con la progressiva scomparsa dall'uso di denominazioni onorifiche come *dominus*, *domicellus*, *miles*, *messer*, prima largamente usate, e con la utilizzazione su larga scala, invece, accanto a quelle di *nobilis* e *patricius*, delle qualifiche di *spectabilis*, *illustris*, *perillustris*, *excellens* (35), tutte derivate dal recupero operato dai giuristi, della *Notitia dignitatum* basso-imperiale. Si ratificano così, anche attraverso la mutazione del lessico, quelle trasformazioni in concreto già consumatesi nel politico e nell'istituzionale, che contribuiscono a rendere, pure nei tratti esteriori, i patrizi italiani assai più rigidamente formalizzati e configurati in senso nobiliare rispetto alle analoghe formazioni, anch'esse autoctone, che governano le città di area germanica, elvetica, baltica, fiamminga ed anche nei confronti delle altre nobiltà non titolate come la *gentry* inglese.

Non si tratta — sia detto qui per inciso, ma anche allo scopo di evitare equivoci che appaiono, in ogni caso, ormai ampiamente dissipati — di una ricaduta all'indietro e di una pura riesumazione

(32) B.G. ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento: i moduli del potere oligarchico tra basso Medioevo ed Età barocca*, in « Studi Urbinati » di Scienze giuridiche, politiche ed economiche, N.S.A., n. 35, 36, 37, anni LI, LII, LIII (1982-1983, 1983-1984, 1984-1985), pp. 6-26.

(33) ZENOBI, *ibid.*; cfr. le osservazioni in proposito, rispettivamente per Siena e Imola; G.R.F. BAKER, *Nobiltà in declino: il caso di Siena sotto i Medici e gli Asburgo Lorena*, in « Rivista Storica Italiana », a. LXXXIV (1972), pp. 588-589 e C. ROTELLI, *La finanza locale pontificia nel Cinquecento: il caso di Imola*, in « Studi Storici », a. IX (1969), pp. 119-129.

(34) G. ANGELOZZI, *La trattazione su nobiltà e onore in Bologna nei secoli XVI e XVII*, in « Atti e Memorie » della Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna, N.S., vol. XXV-XXVI (1974-1975), pp. 187-264; C. DONATI, *L'idea di nobiltà*, cit.; F. ERSPAMER, *La biblioteca di Don Ferrante, Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Roma, 1982; M. KEEN, *Chivalry*, London, 1984, trad. Napoli, 1986; B.G. ZENOBI, *Simbolica*, cit., pp. 12-21.

(35) G. COLUCCI, *Delle Antichità Picene*, XXVIII, Fermo, 1790, p. 60, nota 24.

di posizioni medioevali: in ordine a questo punto appare ormai largamente acquisito il carattere del tutto nuovo delle concettualizzazioni rinascimentali e barocche (36), anche per quanto riguarda gli assetti politici, la giustificazione del potere e la concezione della società e delle istituzioni. Come nuova, ed ispirata, semmai, all'*otium* dei classici, si presenta la proposta di un ordine sociale guidato da una *élite* che, sottratta alle urgenze e alle necessità del lavoro, alle difficoltà quotidiane, può garantire una forma di governo gestita da una classe preparata, disinteressata, e, dunque, condotta con stile magnanimo e « nobile » (37).

Sempre in Italia, tuttavia, in conseguenza della frammentazione politica e territoriale che caratterizza il Centro-Nord da secoli, che si consolida in età comunale e che permane, ampiamente diffusa, all'interno dei nuovi Stati regionali, le concrete applicazioni della deroga, sia in generale, sia per quanto riguarda la pratica del diritto, presentano una gamma imponente di varianti legate alla realtà politica, istituzionale, economica e sociale e alla cultura specifica delle singole città, dalle quali giuristi e trattisti non possono prescindere. In Italia, cioè, la cittadinanza *optimo jure*, da cui scaturiscono le esperienze patriziali, varia a seconda del *jus loci*, cosa che già avevano dovuto ammettere i commentatori (38), ma che viene confermata ampiamente nei secoli successivi. Nel Cinquecento Alciato *censet consuetudinem loci esse observandam an scilicet eos qui per alios has viles artes exercent, inter ignobiles habeat*, opinione a cui lo stesso André Tiraqueau accede senza esitare, giacché la *consuetudo nobiles facit* (39). Anche Giovan Pietro De Crescenzi Romani, nel secolo successivo, lascia largo spazio alla consuetudine del luogo (« si deve attendere all'uso dei paesi ») nell'osservare come « si acquista, si conserva, si accresce la nobiltà con diversi honoratissimi mezzi nello studio delle virtù », che poi egli elenca in ordine decre-

(36) ERSPAMER, *La biblioteca*, cit., p. 12 sgg., 89-90 e 201-203; J.A. MARAVALL, *La cultura del barocco. Analisi di una struttura storica*. Bologna, 1985, pp. 215-246.

(37) A. QUONDAM, *La « forma del vivere »*. Schede per l'analisi del discorso cortigiano, in *La Corte e il « Cortegiano »*, II - *Un modello europeo*, a cura di A. Prosperi, Roma, pp. 17-19; ZENOBI, *Simbolica*, cit., pp. 12-21.

(38) J. DE PLATEA, *Super tribus ultimis libris Codicis*, Luguni, 1550, XII, 4; BARTOLO, *Tractatus de Regimine Civitatis*, in *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venezia, ff. 184r-185v; T., pp. 89-92, pp. 492-497, n. 20, 21, 1.

(39) T., p. 212, n. 13.

scente di valore collocando, come s'è detto, ai primi posti la giurisprudenza, ma sospingendo, in ogni caso, il notariato e la procura dopo la medicina e le arti liberali e, però, sempre prima della meatura (40). Ancora nel Settecento sulle leggi e consuetudini del luogo insiste a lungo Pompeo Neri (41). Il fatto è che, ovunque, le nobiltà, anche stabilmente formalizzate, tendono a tenere fermo il principio del *jus loci* come referente di identità e come strumento diretto a definire il principe come altro-da-sé, geneticamente parallelo, con funzioni, certo, di ratifica, di disciplina e di ricognizione, ma non di sostanziale determinazione dello *status stesso* di nobile (se non attraverso la nobilitazione *ex novo*). Le nobiltà tendono, cioè, a mantenere la propria caratteristica di corpi della società civile con i propri tratti variegati e originali e ad evitare di trasformarsi in organi del potere centrale o in aree sociali di mero reclutamento della « mano d'opera » di governo. Questo fenomeno fa sì che, ancora oggi, chi affronti il problema di questo ceto su vasta scala, debba usare il termine di « nobiltà » al plurale: *les noblesses*, come hanno fatto da cinquant'anni a questa parte Marc Bloch, Lucien Febre, Jean Mayer e Jean Pierre Labatut (42).

3. - La trattatistica in materia di deroga, come quella parallela e ad essa commista, relativa a nobiltà e onore, nasce ed inizia il suo sviluppo in area italiana (43), e segnatamente nella porzione centro-settentrionale della penisola, utilizzando largamente, come si è visto, le sistemazioni dottrinali messe a punto dai giuristi, specie quelli compresi fra Bartolo e Alciato, anch'essi, quasi tutti, peraltro, di matrice italiana (44). Dire il Centro-Nord della Penisola significa, dal Mille a tutto il XVIII secolo, dire l'Italia cittadina, ove l'impiant-

(40) D. C., *Corona*, I, pp. 12-29; Id., *Il nobile*, pp. 12-213.

(41) P. NERI, *op. cit.*, pp. 566-567.

(42) M. BLOCH-L. FEBVRE, *Les noblesses*, in « *Annales d'histoire économique et Sociale* », XVIII (1936), pp. 38-42; J. MAYER, *Noblesse et pouvoirs dans l'Europe d'Ancien Régime*, Paris, 1973; J.P. LABATOUT, *Les noblesses européennes de la fin du XV à la fin du XVIII^e siècle*, Paris, 1978.

(43) Oltre alle utilissime rassegne e lavori in materia di G. ANGELOZZI, *La trattatistica*, cit., e di C. DONATI, *L'idea di nobiltà*, cit., cfr ERSPAMER, *op. cit.*, pp. 45-46, 78-83 e 88-95.

(44) Si veda in proposito: A. VISCONTI, *Della nobiltà e delle sue prove secondo il diritto Comune*, in « *Rivista di Storia del Diritto italiano* », a. 1942, pp. 259327.

to urbano, più o meno densamente diffuso, costituisce tuttavia la caratteristica dominante, in ordine agli assetti politici, sociali ed istituzionali, per l'ampiezza della dislocazione territoriale e per l'entità dei poteri politici che è in grado di raccogliere e di esercitare. Parlare di deroga, in queste aree, è, dunque, parlare di compatibilità con l'esercizio delle funzioni di governo secondo la normativa e l'uso che le singole oligarchie cittadine elaborarono ed accolsero nel trapasso dalle esperienze di governo stretto ancora informale a quelle dei patriziati, ossia delle nobiltà civiche formalizzate (45). Deroga, che, per questo, al di là delle concettualizzazioni dei giuristi dell'età dei commentatori, fra XIV e XV secolo, trova la sua più ampia elaborazione ed espressione tecnica ed il suo utilizzo concreto e su larga scala, a partire dal Cinquecento e, in particolare, nei due secoli successivi.

Per tutto il periodo in parola lo Stato pontificio può costituire un campo di indagine privilegiata in ordine al tema che è oggetto di questo discorso. Per la sua collocazione territoriale, anzitutto, che lo vede partecipe, con le Legazioni, del Nord della Penisola, con la Marca e con l'Umbria che lo fissano nel centro di essa e con larghe porzioni del Lazio, con Pontecorvo e Benevento, che ne rendono alcune zone consimili al Mezzogiorno continentale. Ma anche le disparate caratteristiche orografiche con una spina dorsale montuosa che sfiora ad Oriente nelle vallate parallele di area marchigiana e nella Pianura del Basso Po e del Reno a Nord, mentre degrada ad occidente nell'ampio ma acquitrinoso piano laziale, finiscono con il conferirgli i caratteri di una significativa campionatura, distinguendo una porzione economicamente privilegiata sotto il profilo agricolo ed avvantaggiata, in quanto ai commerci, da una più fitta dislocazione dei centri urbani (Marca e Legazioni) ed una zona decisamente più povera ed in parte malsana sul versante tirrenico. E, infine, la distribuzione delle città la quale, per quanto più accentuata nelle province adriatiche, presenta, in ogni caso, un alto indice di densità nell'intero territorio e costituisce un'ampia costellazione di polarità, ove i poteri pubblici si organizzano in corpi largamente autonomi sotto il profilo politico ed istituzionale. Viene a determinarsi così, su tutto

(45) C. MOZZARELLI, *Il sistema patrizio, cit.*, B. G. ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento, cit.*

il territorio, un cospicuo teatro di varianti istituzionali e culturali e, insieme, un impianto ad estesa disseminazione di organi nei quali la pratica del diritto regna incontrastata, al di là delle pur importantissime istituzioni strettamente correlate all'amministrazione specifica delle autonomie cittadine osservate sotto il mero profilo municipale. Si pensi alle ruote, ai tribunali, alle università, ai collegi dei dottori (46), anche indipendentemente da quanto di tutto questo deve pur necessariamente sussistere nella capitale, come macchina portante del potere centrale. Così troviamo (47), com'è noto, una università che funziona a Roma dal 1303, a Perugia dal 1308, ma a Bologna dal 1087! L'elenco prosegue con Ferrara (1361), Avignone (1303), Macerata (1540), Fermo (1587), Urbino (1671), Camerino (1727-1753), quasi tutte precedute da uno *Studium* di diritto risalente ad epoca più remota e perpetuato nell'insegnamento della giurisprudenza che costituisce, accanto alla teologia-filosofia, l'itinerario formativo privilegiato delle classi dirigenti del tempo. Così la laurea *in utroque jure* porta puntualmente con sé il costituirsi, parallelo all'ateneo, di un collegio di dottori che forma, insieme alle università, il punto nodale di una rete sottesa alla didattica del diritto, alla verifica del profitto e della idoneità degli studenti. Università e collegi contribuiscono inoltre, di conserva, alla determinazione e identificazione di una categoria professionale che va difesa, anche in quanto parco

(46) V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano*, Torino, 1884, pp. 500-502 e, ora, M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, pp. 102-109 e 157-163.

(47) N. SPANO, *L'Università di Roma*, Roma, «Mediterranea», 1935; M. CONTE, *Università e formazione giuridica a Roma nel Cinquecento*, in «La Cultura», XXIII (1985), pp. 328-346; G. BONOLIS, *L'Università di Macerata - Notizie storiche*, Tolentino, 1927; A. VISCONTI, *L'Università di Macerata nel passato e nel presente*, Macerata, 1933; F. MARRA, *Chartarium per una storia dell'Università di Urbino*, (1536-1799), Urbino, 1975; D. ARINGOLI, *L'Università di Camerino*, Milano, 1951; G. ARNALDI, *La genesi dell'Università nel Medioevo*, Bologna, 1974; DE LUCA, *Theatrum*, XV. *De Judiciis*, II. *Relatio*, cit., XLVI, p. 255, n. 101. Per altre notizie su Avignone cfr.: infra, nota 99; F. CECCARONI, *Il Collegio Giuridico Cesenate ai primordi dell'Università (1504-1524)*, in «Romagna arte e storia», n. 10 (1984); ID., *Lo studio universitario di Cesena nei secoli XV-XVII. Prime note*, *ibidem* n. 14 (1985). Cfr. anche, in ordine alla legittimità degli Studi e il caso limite rappresentato dalla Marca di Ancona per la disseminazione amplissima del fenomeno, P. L. FALASCHI, *Ut vidimus in Marchia. Divagazioni su Cino da Pistoia e il suo soggiorno nelle Marche*, Napoli, 1987, pp. 7-16.

di reclutamento per la pratica del diritto da applicarsi nei tribunali e nelle corti di giustizia, anch'essi largamente diffusi nelle maggiori città dello Stato e nei quali si trasferisce e si addensa, lo sappiamo, la cultura e il dibattito giuridico e politico dei secoli XVI-XVIII. Questi ultimi corpi giudiziari sono coadiuvati inoltre, per i primi gradi di giurisdizione, da una griglia di podesterie e vicariati capillarmente diffusi in tutto il territorio. Troviamo quindi (48), oltre, come si è detto, ai supremi tribunali romani, una Ruota ad Urbino (1503), a Perugia (1530), a Bologna (1536), ad Avignone (1566), a Macerata (1589), a Ferrara (1599), un tribunale della Curia generale della Marca, una serie di tribunali nelle città di governo prelatizio o « di breve », un'ampia disseminazione di sedi podestarili con funzioni giurisdizionali in tutte le città e terre *immediate subiectae* ove non risieda un governatore prelato o « di breve », moltissimi altri giurisdicenti (non sempre minori) nelle comunità infeudate o in quelle sottoposte al « dominio » di un'altra città e costituenti il « contado » di queste (le sedi di « governatore subordinato ») (49).

In quest'area politica, che è, come si è detto, fortemente significativa, ove la giurisdizione e gli operatori del diritto occupano uno spazio culturale e di potere così ampio e decisivo e diffuso da identificarsi in gran parte con i vertici e l'intera organizzazione istituzionale e con i settori medio-alti della società civile al completo, l'atteggiarsi del fenomeno della deroga, relativamente alla pratica del diritto, appare, nel complesso, ampiamente influenzato da un'ispirazione decisamente restrittiva che si presenta largamente diffusa e in fase di progressivo, accentuato consolidamento. Il notariato viene così considerato come derogante in modo reciso a Gubbio (50), Mace-

(48) N. DEL RE, *La Curia romana*, Roma, 1970, p. 243 sgg.; P. CARTECHINI, *L'archivio della Rota maceratese*, in « Studi Maceratesi », 10 (1976), p. 319 sgg.; G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia, 1840, 18, III, pp. 247-248; P. CARTECHINI, *L'archivio della Curia Generale della Marca di Ancona*, in AA.VV., *Paleographica, diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, II, Roma, 1979, pp. 541-574.

(49) D. CECCHI, *L'organizzazione amministrativa del Dipartimento del Musone (1798-1799)*, in « Quaderni Storici delle Marche », 1968, n. 9, pp. 523-539; ZENOBI, *I caratteri della distrettuazione*, cit.; R. VOLPI, *Le regioni introvabili*, cit.

(50) A. PARADISI, *Ateneo dell'uomo nobile. Opera Legale, Storica, Morale, Politica e Kavalleresca divisa in dieci Tomi* (da ora in avanti P.), I, Venezia, 1704, pp. 270-271.

rata (51), Ascoli (52), Camerino (53), Montecchio (Treia) (54), Orvieto (55), Rieti (56), Todi (57), Orte (58), ma anche a Faenza (59), Urbino (60), Rimini (61), Fossombrone (62), Fano (63), Iesi (64), Fermo (65), Senigallia (66) ed Assisi (67), ove pure un tempo non

(51) P., I, p. 272; M. TROSCÈ, *Macerata negli ultimi decenni*, cit., pp. 99-102.

(52) P., I, pp. 235-239.

(53) *Ivi*, pp. 249-250; SMOM, *Memorie*, XV-C1.I: durante la Signoria e Ducato dei Varano le cariche si dispensavano ad arbitrio di questi, quali Capitano del Popolo, « in guisa che i Nobili, per avervi qualche parte, non sdegnavano, anzi, s'industriavano di essere ascritti al Collegio de' Notari, l'ufficio de' quali era numerato fra le Nove Arti principali, dal che derivò l'opinione che il notariato non derogasse alla nobiltà, opinione che, pure, ebbe corpo per qualche tempo avvenire ».

(54) B.G. ZENOBI, *Dai governi larghi all'assetto patriziale. Istituzioni e organizzazione del potere nelle città minori della Marca dei secoli XVI-XVIII*, Urbino, 1979, pp. 71-83.

(55) P., I, pp. 276-277.

(56) *Ivi*, pp. 281-282.

(57) *Ivi*, pp. 286-287.

(58) C.A. BERTINI-FRASSONI, *La nobiltà nello Stato pontificio*, Roma, [s.d, ma 1934] (da ora in avanti B.), pp. 350-356.

(59) P., I, p. 254; C. CASANOVA, *Comunità e governo pontificio in Romagna in Età moderna*, Bologna, 1981, pp. 82-83.

(60) P., I, p. 282.

(62) *Ivi*, pp. 269-270. Annotava in proposito intorno alla metà del XVII secolo il P. Ridolfo Maria, cappuccino, che in Fossombrone la medicina « mai ha derogato né deroga presentemente alla nobiltà. Ne' tempi andati lo stesso seguiva del notariato, perché veniva esercitato da' Nobili. Ma poiché si è reso comune anche alle persone di ordinaria condizione, i nobili se ne astengono. Sicché chi l'esercita non entra nel loro rango ». (A. VERNARECCI, *Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri*, vol. II, parte II, Fossombrone, 1903, p. 666).

(63) P., I, pp. 254-257.

(64) *Ivi*, p. 271.

(65) *Ivi*, p. 253 sgg. « Costituisce in Fermo il primo grado di nobiltà il Magistrato composto del primo ordine dei nobili di Cernita, che si intitola Senatus Populusque Firmanus come derivante dalle antiche colonie di Roma: vengono esclusi da quel corpo i Medici, Notai e Speciali, vi si ammettono bensì i Dottori in Medicina. I Medici, Notari, Speciali, Droghieri ed altri cittadini che non sono in Cernita costituiscono un altro corpo chiamato Gran Consiglio. Anticamente la medicina non doveva essere repellente alla Nobiltà giacché Antonio Porti, nobile Fermano, fu medico di Sisto V e Girolamo Cordella, parimenti nobile di quella città, fu medico di Clemente VIII. Alcune volte d'ordine della Corte di Roma si ammette alcuno al Magistrato (che non ne abbia diritto), ma in tal caso si nota è entrato per la finestra ».

derogava, ma che nel corso del Seicento è precluso *de jure* ai nobili da circa uno, a volte due secoli. Una *déroga* di fatto, conseguente al costume, sebbene non sancita da precise disposizioni normative, si riscontra (68) inoltre a Ferrara, Cesena, Pesaro, mentre il divieto tocca il notariato, se esercitato nel presente (sec. XVII), ma non se praticato in passato dal nobile o dai suoi avi, a Perugia (69), Amelia (70), Città di Castello (71), Benevento (72), Sezze (73). In alcune altre città ove in antico il notariato e procura non derogavano, ne viene nel Settecento tollerato l'esercizio soltanto se praticato nelle cancellerie, oppure dai cittadini originari del luogo: è il caso di Forlì (74) e di Osimo (75).

(66) Sul finire del XVI secolo i capitoli suntuari adottati dalla città di Senigallia prescrivono una distinzione degli abitanti in tre categorie sociali: nella prima sono ascritti « tutti quelli che sono del Consiglio di detta città et loro fratelli et figlioli tanto vivendo li lor padri, quanto dopo la morte e tutti li Dottori che eserciteranno l'Avvocazione in Sinigaglia e che abitassero continuamente in Sinigaglia e saranno matricolati e li Cavalieri ancora che non fussino li predetti del Consiglio, purché li suddetti Consiglieri, Dottori e Cavalieri non esercitino Arte meccanica e manuale ». Nella seconda categoria vengono collocati Procuratori, Notai e Mercanti maggiori purché essi non esercitino « Arte meccanica o manuale ». Nella terza si ritrovano per esclusione, « tutti quelli che non sono compresi nelli due primi » (ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SENIGALLIA, *Memorie diverse* LXVI, c. 2). Sempre per quanto riguarda Senigallia, nell'anno 1613, il Consiglio di Stato del Ducato di Urbino delibera « che per l'avvenire il solo titolo di Dottore o Capitano, fassi meritevole del luogo di Confaloniero nel Magistrato, ma solamente quei dottori di legge che avendo esercitato qui nello Stato, ufficio di Luogotenente o di Commissario delle Provintie di Montefeltro, o Massa, et altri appresso la persona nostra e fuori dello Stato d'uditori de Principi o di Governatori e Luogotenente di Città e Provintie, et i dottori di medicina che haveranno esercitato condotte di primo medico nelle città tanto nello Stato quanto fuori. Come anco quei Capitani, che saranno stati alla Guerra e che tal grado sia personale a loro e non passi agli altri della casa che per gloria e beni non ne fossero meritevoli ». (*Ivi, Decreti*, L.C., c. 29).

(67) P., I, pp. 239-240.

(68) *Ivi*, pp. 257-261, 250-251 e 280.

(69) *Ivi*, pp. 278-279.

(70) *Ivi*, pp. 233-234.

(71) *Ivi*, pp. 251-252.

(72) *Ivi*, p. 240.

(73) B., pp. 359-363.

(74) P., I, p. 269.

(75) *Ivi*, p. 277.

Il divieto non è invece previsto nelle città di Bologna (76), Ravenna (77), Imola (78), Ancona (79), Recanati (80), Montalto (81), Tolentino (82), Spoleto (83), Foligno (84), Anagni (86), anche se talora, di fatto, specie nel Settecento, la nobiltà locale recalcitra nei confronti delle richieste di aggregazione di notai e causidici, trincerandosi dietro alla dottrina prevalente e al diritto comune (87). Molto incerta appare la normativa vigente in una serie di centri, quasi tutti minori, come a Frosinone (88), in cui pare che operasse il divieto nei confronti dei notai, ed a Velletri (89), Bagnorea (90), Terni (92), Trevi (93), Ripatransone (94), San Severino (95), Matelica (96), nei quali si è in presenza di una chiara deroga nei confronti dell'esercizio di arti meccaniche e vili ed ove forse, più precise riconoscizioni applicate alla prassi degli organi comunitativi e alle decisioni della Sacra Consulta, potrebbero precisare la reale portata del

(76) P., III parte I-II, Venezia, 1711, pp. 500-511.

(77) P., I, p. 281.

(78) *Ivi*, pp. 271-272.

(79) *Ivi*, pp. 234-235.

(80) M. MORONI, *Per una storia della nobiltà recanatese nell'Età moderna*, in « Rivista di studi marchigiani », I, 2, 1978, pp. 230-232 (Capitoli del 13 ottobre 1603); *Capitula seu Ordinationes Regiminis vetustissimae Civitatis Recineti a Sanctissimo Dominio nostro Clemente Papa XI noviter approbata*, Roma, Ex Typographie Reverendae Camerae Apostolicae, 1718.

(81) B.G. ZENOBI, *Il « sommerso » delle classi al potere in Antico Regime, Montalto da Sisto V a Napoleone*, Milano, 1984, pp. 80-91.

(82) B.G. ZENOBI, *Dalla oligarchia informale alla nobiltà formalizzata: Tolentino tra XVI e XVIII secolo*, in « Studi Urbinati », cit., n. 38-39-40, anni LIV-LV LVI, aa. 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, pp. 7-33.

(83) P., I, pp. 285-286.

(84) *Ivi*, pp. 266-269; DE LUCA, *Theatrum. De Praeinentiis*, cit., V, p. 266.

(85) P., I, pp. 292-293.

(86) SMOM, *Memorie*, III.

(87) M. MORONI, *op. cit.*, pp. 202-207.

(88) B., pp. 341-349.

(89) *Ivi*, pp. 384-386.

(90) *Ivi*, pp. 327-330.

(91) *Ivi*, pp. 387-395.

(92) *Ivi*, pp. 75-80; P., I, p. 286.

(93) B., pp. 99-114.

(94) SMOM, *Memorie*, XLVI.

(95) B., pp. 294-297.

(96) *Ivi*, p. 290.

diniego e la sua eventuale estensione al notariato e alla procura.

Una situazione analoga va registrata per quanto attiene alcune supreme magistrature municipali della città di Roma, ove però di un reggimento a ceti effettivamente separati, con formalizzazione di una vera e propria nobiltà civica, riconosciuta come tale dal Sovrano, non sembra che si possa parlare prima della Costituzione Benedettina del 4 gennaio 1746, nota sotto il nome di Bolla *Urbem Romam* (97). Qui, in ogni caso, per disposizione statutaria risalente alla compilazione del 1580, i tre Conservatori della Camera Capitolina che costituiscono il vertice dell'esecutivo della città, non possono, se medici o avvocati, esercitare la professione per tutto il trimestre in cui ricoprono l'ufficio della magistratura (98). Diversissimo, ed è naturale, il quadro che si presenta negli « Stati pontifici di Francia », cioè nella città di Avignone e nel Comté Venaissin con Cavaillon, Vaison e Carpentras (99). Quest'ultima città è sede della rappresentanza politica per Stati, ove i soli feudatari sono ammessi nel secondo ordine, mentre chi non avesse feudo né beneficio ecclesiastico viene di necessità collocato nel Terzo. Tuttavia sono considerati titoli primordiali di nobiltà l'esercizio di alcune alte cariche come Primicerio dell'Università (100), Presidente del Tribunale della Rota che è anche Luogotenente Generale della Legazione ed Avvocato Generale della Legazione, insieme agli altri cinque Uditori di Rota (101), il Vice Gerente che è anche Presidente della Camera Apostolica di Avignone, insieme al Vice Rettore o Luogotenente del Rettore di Carpentras (102), il Datario che è sempre scelto fra gli espo-

(97) C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di Diritto nobiliare italiano*, Milano, 1961, II, pp. 492-517.

(98) V. LA MANTIA, *op. cit.*, I, p. 203.

(99) G. MORONI, *op. cit.*, III, p. 158 sgg., X, p. 108, XC, pp. 147-164, R. DE MAULDE, *Coutumes et réglemens de la République d'Avignon*, Paris, 1879; J. GIRARD, *Les Etats du Comté Venaissin depuis leurs origines jusqu'à la fin du XVI^e siècle* Paris, 1908; J. DE TERRIS, *La noblesse d'Avignon et du Comté Venaissin*, in « Rivista del Collegio Araldico » (da ora in avanti R.A.), a. 1904, pp. 131-136, 200, 204, 280-282, 340-342 e a. 1908, pp. 403-409, 466-471, 548-556 e 591-596 (da ora in avanti D.T.).

(100) Brevi di Benedetto XIII, 17 dicembre 1728; di Clemente XII, 6 maggio 1736; di Benedetto XIV, 10 ottobre 1745 e di Pio VI, 12 agosto 1788.

(101) Breve di Benedetto XIV, 3 settembre 1748.

(102) Breve di Benedetto XIV, 29 settembre 1741 e Ordinanza del Pro-Legato, 29 dicembre 1775.

nenti dell'alta nobiltà dello Stato pontificio insieme ai suoi diretti dipendenti, ossia il Segretario delle bolle o delle suppliche e Registratore delle bolle, il Guardasigilli, il Tassatore delle bolle ed il Correttore delle bolle, unitamente al Presidente della Camera Apostolica di Carpentras (103), l'Avvocato Generale Procuratore Fiscale della Legazione che presiede la Camera Apostolica di Avignone ed è, come si è detto, il Presidente della Rota, l'Avvocato Generale Procuratore Fiscale della Camera Apostolica di Carpentras (104), i due Tesorieri delle Camere Apostoliche di Avignone e Carpentras (105), il Segretario di Stato e Archivista della Legazione, insieme al Segretario della Camera Apostolica di Carpentras, Consigliere di Sua Santità e al Cancelliere del Rettorato (106), l'Intendente della Zecca di Avignone (107).

Si tratta di cariche di fatto, in gran parte, ereditarie da secoli e alle quali si accede attraverso il dottorato conseguito prevalentemente nell'Università di Avignone: gli avvocati del Comté Venaissin conseguivano, per disposizione di Paolo III, la nobiltà personale che si radicava poi nei discendenti attraverso il conseguimento del dottorato (anche in medicina) per due generazioni consecutive (108). Qui le cariche nobilitanti sono così tassativamente determinate con precise disposizioni che stabiliscono quali funzioni della giurisdizione possano essere considerate idonee ad essere esercitate dal nobile, secondo i criteri che appaiono tuttavia ispirati ad una certa larghezza, specie se rapportati alla normativa riguardante la *noblesse de robe* delle province che ricadevano sotto la Corona di Francia.

Rimane, a questo punto, da esaminare un altro aspetto del tema: quello costituito dalla deroga la quale, tagliando trasversalmente la pratica del diritto, sancisce la idoneità alla nobiltà e alle funzioni pubbliche connesse a questo *status*, in rapporto all'analogo divieto che tocca ampiamente, nei domini pontifici, altre attività,

(103) Breve di Clemente XII, 26 luglio 1733, 27 ottobre 1737 e 16 ottobre 1730.

(104) *Lettres de noblesse* di Luigi XV, febbraio 1770.

(105) Breve di Pio VI, 30 settembre 1785.

(106) Brevi di Clemente XI, 17 marzo 1710; di Benedetto XIII, 20 luglio 1729 e di Pio VI, 15 marzo 1777 e 19 febbraio 1788.

(107) Breve di Benedetto XIII, 24 gennaio 1729; *Lettres de noblesse* di Luigi XV, ottobre 1769.

(108) D. T., 1904, pp. 131-136.

non decisamente ascrivibili fra le manuali e « meccaniche », quali l'arte medica e la mercatura. In ordine ad Avignone e Carpentras, si è visto che il dottorato in medicina non viene considerato derogante, ma, anzi, a determinate condizioni, sia ritenuto un veicolo di ascesa verso la nobiltà, quanto meno a partire dal secolo XVI. Per quanto attiene alle altre comunità di area italiana, notariato e procura derogano, sia pure per gradi diversi che possono andare, come si sa, da un divieto assoluto, alla proibizione nei confronti di chi esercita effettivamente la professione, fino alla tolleranza a favore dei soli addetti alle cancellerie e dei cittadini originari, in almeno trenta città. Di fronte a questa cifra stanno le trentadue città (ma più probabilmente il numero reale è superiore) nelle quali, in forma generalmente più recisa, la mercatura, non soltanto al minuto, è considerata derogante. La reputazione di notariato e procura è dunque, sia pure di poco, al di sopra di quella in cui è tenuto generalmente il commercio, più probabilmente, per le affinità con le funzioni proprie della giurisdizione che non per l'attività intellettuale e liberale che è vista come avvilente, degradante e servile a causa, lo si è osservato, della remunerazione diretta connessa al contratto di *locatio operis*. Sotto questo profilo l'arte medica è invece considerata derogante, anche qui con varie graduazioni, in sole undici città, nelle quali derogano puntualmente anche notariato e mercatura, con l'eccezione di Osimo ove il commercio è consentito per privilegio di Urbano VIII e medicina e notariato sono permessi ai soli nobili originari (109). Ma si tratta, in ogni caso, di medicina teorica e dotta, strettamente connessa al titolo dottorale, sulla sola ammissibilità della quale si affaticano notevolmente i giuristi cinquecenteschi, mentre l'esercizio pratico (e, in particolare, la chirurgia, allora disancorata dalla diagnostica), per le caratteristiche meramente esecutive, separate dalla *dignitas* dottorale e repute fattuali e immonde, viene recisamente respinto fra le arti « meccaniche e vili ».

A metà via fra medicina dotta e mercatura nelle sue varie accezioni, dunque, avvocatura, notariato e procura sembrano costituire per un verso una delle tappe preliminari per l'ascesa verso le

(109) P., I, p. 277: U. SINIBALDI, *Il Pontefice Urbano VIII consente alla nobiltà di Osimo l'esercizio dell'industrie della lana e della seta*, in R. A., 1982, pp. 161-163 con il testo del Breve del 28 marzo 1626.

funzioni giurisdizionali connesse alla *dignitas* e, dunque, a distanza di più generazioni, per il conseguimento della nobiltà (111), vuoi perché si tratta di professioni a volte fortemente redditizie, vuoi specialmente perché operano in contiguità con l'area dell'effettivo potere, con i vantaggi propri sia dell'informazione e del rapporto quotidiano con la macchina politico-giurisdizionale, sia delle occasioni di avanzamento e di inserimento che la confidenza con il potere stesso, ad ogni livello, possono offrire a quanti si trovino a gravitare attorno ad esso, tanto in prima persona, quanto a favore dei propri congiunti. Per altro verso, però, a nobiltà acquisita, le ragioni dell'integrazione ad un livello superiore con l'aggregato sociale a cui si è pervenuti, riprendono decisamente il sopravvento e si avvertono come assolutamente necessarie preclusioni e diffidenze che stanno sul piano logico, prima ancora che etico, alla base del nuovo *status*, del quale, anzi, costituiscono uno dei contrassegni principali e una delle condizioni essenziali quanto alla costituzione e alla identificazione di ceto. Così nella città di Macerata, sede di due alti tribunali, di Governatore prelato, di Università e Collegio, ove medicina, notariato e mercatura derogano ed i notai vengono ancora collocati, nelle disposizioni suntuarie del 1703, insieme a mercanti, droghieri ed orefici, gli avvocati ed i procuratori esistenti nel 1782 sono cinquantadue, di cui quarantuno nobili, pari all'80%, ma di essi esercitano la professione soltanto diciassette (= 1/3) e fra questi i nobili sono soltanto otto, cioè appena il 4,7% (112). Queste cifre, in una con la diffusione ed i tratti caratteristici della deroga nell'ambito delle attività giurisdizionali (intese nell'accezione più ampia del termine) appaiono emblematiche dell'atteggiamento decisamente bifronte con cui la nobiltà di area pontificia sembra in concreto definire la propria posizione rispetto alla realtà del diritto nei due versanti di esso, quella teorica e dotta e quella pratica e professionale. Cifre e dislocazione della deroga rivelano, in maniera che pare eloquente, fino a qual segno nobiltà e giure, congiuntamente coniugati (come espressione del monopolio del potere, cioè della presa

(110) T., pp. 234-487.

(111) B.G. ZENOBI, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà tra '500 e '700*. Bologna, 1976, pp. 53-75 e 241-261; Id., *Il « sommerso »*, cit., pp. 18-28, 38-41 e 90-91; A. PALOMBARINI, *I Ciccolini di Macerata fra '500 e '600 dal notariato alla nobiltà*. Ancona, 1986.

(112) M. TROSCÈ, *op. cit.*, pp. 99-102.

del ceto nobile su istituzioni e società) possano, nei secoli dell'Antico Regime convivere fin quasi a identificarsi. Ma rilevano anche quanto si trovino a pesare, ancora sul finire del Settecento, perplessità e riserve nei confronti degli aspetti lucrativi e venali di professioni, certo vantaggiose e remunerative, in particolare per le nobiltà minori, il cui esercizio tuttavia, specialmente a causa delle modalità connesse a certi aspetti della remunerazione, finisce con l'implicare, di necessità e troppo di frequente, una certa dose di tranquilla indifferenza nei confronti dei mali e delle sventure del prossimo. Un giudizio negativo verso queste attività professionali che, come si è visto, nella nobiltà è antico e radicato quanto possono esserlo la sua tradizione giuridica e la sua memoria etica, ma che sarebbe interessante studiare fino a che punto non fosse, negli stessi secoli ed in termini analoghi, un giudizio comune anche ad altri, più vasti e, in gran parte, meno privilegiati settori della società civile.

4. — Il *test* da cui scaturiscono le considerazioni che si sono esposte è costituito da una indagine che comprende, come s'è detto, cinquanta città degli Stati pontifici d'Italia e di Francia su un totale di settanta, nelle quali la nobiltà risulta, dal XVI al XVIII secolo, organizzata in corpo formalizzato ed esplicitamente riconosciuta come tale dal Principe. La campionatura appare quindi incompleta, pari al 67,7% dell'insieme su cui, a rigore, l'esame avrebbe dovuto essere condotto. Mancano all'appello 3/10 delle città rispetto alle quali l'attuale stato di avanzamento della presente ricerca, anche a causa della non sempre ricca, accessibile o idonea sedimentazione erudita in qualche modo riferibile al tema della deroga, non consente, per il momento, di esprimere il più prudente giudizio.

I centri urbani che risultano così sottratti al bilancio della presente indagine sono in tutto ventiquattro, metà dei quali dislocati nella Marca e nel Ducato di Urbino: si tratta fortunatamente, per oltre i 4/5 di essi, di comunità piuttosto marginali, erette o reintegrate al rango di città piuttosto tardi (secoli XVII e XVIII) come Città della Pieve (113), Urbania (114), Sant'Angelo in Va-

(113) Anno 1601, SMOM, *Memorie*, XV.

(114) Già Casteldurante, eretta città da Urbano VIII, Bolla *Pro excellenti praeminentia* del 18 febbraio 1636; B., pp. 324-326.

do (115), San Leo (Montefeltro) (116), Pennabilli (117), Pergola (118), Corinaldo (119), Ostra (Montalboddo) (120), Filottrano (121), oppure magari antiche, ma esigue o decadenti sedi vescovili come Numana (122) Nocera (123), Corneto (124), Ferentino (125), Tivoli (126), Toscanella (127), Cervia (128), Sarsina (129), Forlimpopoli (130), Bertinoro (131). Per il restante invece, la lacuna, sia pure circoscritta ad un numero minore di centri, appare più seria, riguardando città della dimensione di Fabriano (132), Cingoli (133), Cagli (134), Narni (135). Rispetto a questa deficienza, il campione può avvalersi tuttavia, di circa il 70% dei centri, fra i quali tutti i

(115) *Alias* Tiferno Metaurense, eretta città con la Bolla *Pro excellenti* sopra citata; B., pp. 321-324.

(116) Antica sede vescovile, restituita da Benedetto XIII con la Bolla *Nuper Nobis* del 26 marzo 1729; cfr. I. PASCUCCI, *San Leo Città vescovile*, San Leo, 1986; SMOM, *Memorie*, XXXIII.

(117) Già residenza vescovile per disposto di Gregorio XIII, Bolla *Aequum reputamus* 1572, riconosciuta città per Breve di Clemente XIII del 24 gennaio 1761; cfr. I. PASCUCCI, *San Leo*, cit., pp. 287-291, 373-378 e 381 sgg.

(118) Eretta città da Benedetto XIV, Bolla *Romanum decet Pontificem* del 18 maggio 1752.

(119) Eretta città da Pio VI, Breve *Dum singularem* del 20 giugno 1876; cfr. B.G. ZENOBI, *Dai governi larghi*, cit., pp. 61-64 e 136-140.

(120) Eretta città da Pio VI, Breve *Apostolicae Sedis Maiestati* del 30 luglio 1790; B.G. ZENOBI, *Dai governi larghi*, cit., pp. 99 e 148-151.

(121) Eretta città da Pio VI, Breve *Inter multiplices*, del 24 agosto 1790; *ibidem*, pp. 108 e 152-154.

(122) *Ivi*, pp. 21-35.

(123) SMOM, *Memorie*, XXXVII.

(124) Città, per Bolla di Eugenio IV *In supremae dignitatis*, 3 dicembre 1435, *ivi*, XIX; B., pp. 332-337.

(125) *Ivi*, pp. 337-340.

(126) *Ivi*, pp. 365-368.

(127) SMOM, *Memorie*, LIX.

(128) B., pp. 504-505; C. CASANOVA, *Comunità*, cit., p. 185.

(129) B., pp. 196-198.

(130) *Ivi*, pp. 198-199; C. CASANOVA, *Comunità*, cit., p. 178.

(131) B., pp. 194-196; C. CASANOVA, *Comunità*, cit., pp. 178-179.

(132) B., pp. 277-280.

(133) *Ivi*, pp. 299-304.

(134) *Ivi*, pp. 309-318.

(135) SMOM, *Memorie*, XXXV.

più importanti dello Stato, con aree di rilievo rappresentate vuoi al completo, o quasi, come quella di Avignone o delle Legazioni, del Lazio o della Marca (oltre il 70%) dell'Umbria e Sabina (69,2%) oppure per porzioni ampiamente cospicue e consistenti quali le Legazioni (66,6%) o anche il Ducato di Urbino (45,4%). In ogni caso il *test* comprende tutte le sedi di governo rette da un cardinale legato, quasi tutte quelle a governo prelatizio e « di breve » (mentre vi è assai folto e rappresentativo il numero delle comunità rette, comunque, a governo libero che ascende a ventiquattro, pari alla metà del campione in esame) ed è costituito, complessivamente, da cinquanta città che forniscono, lo si è visto, una serie di risposte graduate, sia in positivo che in negativo, sull'oggetto della deroga in relazione alla pratica del diritto. È un campione che appare, quindi, fondatamente attendibile e significativo (s'è avuto modo di osservarlo) per i tratti geoeconomici, istituzionali e sociali che presenta lo Stato ecclesiastico nel suo insieme.

Dall'indagine sin qui condotta una prima rilevante acquisizione sembra emergere in piena evidenza e manifestare uno dei tratti più significativi del fenomeno: la deroga nei confronti di notai, procuratori e causidici intesi come liberi professionisti vige rigidamente, a vario titolo e variamente atteggiata nelle modalità applicative, in almeno trenta città su cinquanta (60%) contro undici nelle quali la incompatibilità nei confronti di questi operatori del diritto è esplicitamente esclusa (22%). Tale deroga appare inoltre quale scelta, nettamente prevalente in ciascuna delle sei aree associate: 62,2% contro 37,8% nelle Legazioni, 100% nel Ducato di Urbino, 53,5% contro 26% nella Marca, 66,6% contro 22,2% nell'Umbria e Sabina, 36,7% contro 18,4% nel Lazio e Patrimonio, 100% ad Avignone e Carpentras. Ovunque infatti il saldo fra le percentuali accolte dagli ordinamenti e dal costume delle singole città osservate presenta un indice attivo a favore dell'opzione per la deroga che appare massimo negli Stati pontifici di Francia e nel Ducato di Urbino (= 100), che è ancora cospicuo in Umbria (= 44,4), si attenua nella Marca (= 26,8) e nelle Legazioni (= 25,4), e diminuisce ancor più nel Lazio (= 18,3).

Tutto ciò fa pensare ad una larga diffusione del fenomeno che si descrive nell'intero territorio dello Stato, diffusione che, se appare ampiamente uniforme nella sua estensione, si presenta però dislocata con maggiori o minori indici di accentuazione nell'ambito

delle varie realtà provinciali del dominio ecclesiastico. Queste varianti della densità territoriale riferita alla deroga, in ordine a taluni aspetti della pratica del diritto, possono in parte spiegarsi e, in parte, anche trovare un'attenuazione della loro entità attraverso un'accentuazione o una contrazione degli indici di scarto nei casi, rispettivamente delle zone urbinati e laziali, ove può avere maggiormente inciso in un senso o nell'altro la già ricordata incompletezza del *test*, in particolare per quanto riguarda le città comprese nel Ducato di Urbino (cfr. la tavola statistica in Appendice), fortemente sottorappresentate nella campionatura (45,4%). Come pure non sembra un caso che quasi tutte le città collocate, quanto alla deroga in materia di pratica del diritto, fra le « incerte » non potute esaminare per insufficiente consistenza di stratificazione erudita o di materiale documentario idoneo, siano prevalentemente centri di esigua entità quali Frosinone, Velletri, Veroli, Bagnorea, o anche Corneto Tivoli, Ferentino e Toscanella nel Lazio come pure Sarsina Cervia, Forlimpopoli e Bertinoro, o San Leo, Pennabilli, Pergola, Urbania, Sant'Angelo in Vado nelle Legazioni e nel Ducato urbinato.

E tuttavia non vorremmo essere fraintesi. Tutto quanto finora è stato osservato tocca in prevalenza — anche per i caratteri propri delle fonti utilizzate, quasi esclusivamente legislative e dottrinali e comunque « volontarie », come le opere dei trattatisti e giuristi — la sistemazione teorica della materia. La scarsità dei riferimenti in ordine al momento più direttamente operativo, sia amministrativo sia giurisdizionale, può aver prodotto l'effetto di enfatizzare l'aspetto per così dire « edittale » della prescrizione sulla deroga e di obliterare la prassi applicativa che vari indici potrebbero far supporre, per contro, più blanda e diretta, attraverso una serie di sanatorie e di scappatoie, ed attenuare il rigore della normativa astratta. Così gli stessi giuristi appaiono, ad esempio, inclini ad una risposta decisamente mite rispetto al quesito « *an exercitium artium sordidarum praeiudicet nobilitati filiorum* », ammettendo in via generale, la soluzione positiva, giacché non si può trasmettere ciò che non si ha più, ma subito dopo precisando che il diniego di principio debba valere soltanto per coloro che siano stati nobilitati, mentre se avesse derogato un nobile *ex genere*, allora la nobiltà non viene perduta dai discendenti, come pure nell'ipotesi del nobilitato il cui genitore, non nobile, avesse esercitato una professione derogan-

te (136). Nelle decisioni concrete si ha cioè l'impressione che il clima generalmente diffuso non fosse poi troppo rigido: oltre a quanto si è potuto osservare sia per Montalto, sia per Tolentino (137), ove la professione notarile costituisce un primario canale di ascesa verso la nobiltà e dove infatti non sussiste deroga, sia per Macerata ove, pure in presenza della deroga il fenomeno risulta in parte analogo (138), oppure a Bologna, ove la stessa legislazione statutaria del XVII secolo richiede ai gentiluomini un'astensione dalle arti deroganti che non va oltre il termine, piuttosto ragionevole, di un trentennio (139) o anche, fuori dal forse più corrivo clima dello Stato ecclesiastico, a Bobbio (140) e a Piacenza (141), ove indagini ed allegazioni ai fini del riconoscimento dello *status* nobiliare, non si spingono negli stessi secoli, al di là della generazione alla quale è appartenuto il padre dell'interessato (142).

Certo, i tratti discontinui e variegati del fenomeno, il suo insistere sul territorio secondo una dislocazione che non rivela l'esistenza di vere e proprie aree compatte di deroga né appaiono ricalcare la cadenza dei tempi e le modalità correlate al costituirsi delle oligarchie in ceti formalizzati e nemmeno al costituirsi e poi allo sfaldarsi delle precedenti esperienze signorili (anche qui con tempi e modalità delle relative devoluzioni) non sembrano consentire, per le città del Dominio pontificio, allo stato attuale della ricerca, di spingere le acquisizioni al di là di quanto si è esposto. Il *jus loci*, come rende apparentemente irrazionale, in materia di deroga sulla pratica del diritto, la diversificazione degli ordinamenti e delle culture delle particolari realtà cittadine, così sembra consacrare le anarchiche opzioni effettuate in proposito dalle singole nobiltà civiche.

(136) T., pp. 118-119, n. 1, 4, 5; R. MOUSNIER, *Les institutions*, cit., p. 109.

(137) B. G. ZENOBI, *Il « sommerso »*, cit., pp. 18-28, 38-41,, 90-91; Id., *Dalla oligarchia informale*, cit.

(138) A. PALOMBARINI, *op. cit.*

(139) P., I, pp. 241-248.

(140) G. FIORI, *La nobiltà civica e il Collegio dei Dottori e Giudici di Bobbio*, in « Bollettino storico piacentino », a. LXXX (1985), 2, pp. 222-234.

(141) M. BOSCARRELLI, *Intorno alla nobiltà semplice piacentina nei secoli XVII e XVIII*; *ivi*, a. LXXXI (1986), I, pp. 10-11 e 26.

(142) Per analoghe più generali impressioni, cfr. R. MORO, *Il tempo dei signori. Mentalità, ideologia, dottrine della nobiltà francese di Antico Regime*, Roma, 1981, pp. 337-356 e DONATI, *L'idea di nobiltà*, cit., pp. 246-265 e *passim*.

In ogni caso, però, perfino laddove la compatibilità fra bassa forza degli operatori del diritto e *status* nobiliare sembra avvicinarsi allo zero, come negli Stati pontifici di Francia e, pare, nel Ducato urbinato, e la deroga dominare ampiamente, come nella gran parte restante dello Stato, il rilievo del diritto e il prestigio della *jurisdictio* nel senso più comprensivo e più lato permangono fortissime fino a tutto il secolo XVIII. Così sarà soltanto nel 1790 che Pio VI tenterà di procedere alla « riunione dei piccoli governi » attraverso la concentrazione e, di conseguenza, la soppressione delle giurisdizioni minori (143). Ma questa decisione, del resto timidissima, diretta a superare l'estremo particolarismo di periferia, venendo a negare il nesso che lega le identità locali anche infime, alla sede, alle articolazioni e alla logica delle giurisdizioni, tanto con le implicite e parallele funzioni del notaio-cancelliere o giudice collaterale in civile o in criminale, quanto con gli spazi professionali paralleli dell'avvocato, del procuratore, del causidico, finisce con il provocare lo scontento e l'opposizione tenace sia dei governatori, sia dei membri del foro, sia dei corpi locali, che cercano di difendere e di mantenere integri i propri spazi di autonomia e di potere.

Ancora per tutto lo scorcio del Settecento, e malgrado i tentativi delle esperienze di governo giacobino fra 1797 e 1799, la presenza della giurisdizione, comprensiva di curia e foro, resta dominante e decisiva nell'architettura della distrettuazione politica e del governo amministrativo del territorio, tanto nella concezione dei ceti dirigenti, quanto nella considerazione e nell'apprezzamento degli operatori del diritto di qualsiasi livello, degli utenti e dei governati.

Si tratta di un modo di concepire il ruolo del diritto e di riguardare il peso dei « togati » ivi compresa la funzione della deroga, che verranno ridiscussi e ridimensionati altrove — si pensi alla cameralistica tedesca — a Settecento inoltrato. Quando ormai si comincerà ad avvertire che, alla onnipotenza delle norme giuridiche e della volontà della legge nei confronti della realtà e dei comportamenti sociali, un settore di quella stessa realtà si è sempre sottratto, si sottrae e mostra di sottrarsi in dimensioni sempre più considerevoli: intendiamo il governo dell'economia, il cui volto refrattario

(143) R. VOLPI, *op. cit.*, p. 183 sgg.; R. RUFFILLI, *L'appodiamento ed il riassetto del quadro territoriale nello Stato pontificio (1790-1870)*, Milano, 1968, pp. 15-29.

a mere operazioni tecnico-giuridiche è rilevato lucidamente, in area italiana, dalla riflessione di Pietro Verri (144), proprio mentre, negli stessi anni, si apriva, alla stessa tematica, mediante la rimediatazione di uno Smith filtrato attraverso Condillac, la preparazione pubblicistica di Emmanuel-Joseph Sieyès (145).

(144) C. MOZZARELLI, *Del buon uso della storia. Pietro Verri e la sua «Storia di Milano»*, in «Società e Storia», 1987, n. 37, p. 587.

(145) E. SIEYES, *Qu'est-ce que*, cit., pp. 7-44.

APPENDICE *

Quadro statistico relativo alla deroga della pratica del diritto rispetto allo *status* nobiliare riferito alle città dello Stato pontificio di Antico Regime nelle quali risultava esistente una nobiltà di reggimento (o una nobiltà di carica per gli Stati pontifici di Francia).

| Dislocazione della città Posizione delle città in rapporto alla deroga | Legazioni | Ducato di Urbino | Marca più Camerino | Umbria più Sabina | Lazio più Benevento | Avignone e Carpentras | Totali |
|--|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| A | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 30 |
| Deroga presente e % (A/D) | 62,2% | 100 % | 53,5% | 66,6% | 36,7% | 100% | 60 % |
| B | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Deroga inesistente e % (B/D) | 37,8% | 000 % | 26,7% | 22,2% | 18,4% | 000% | 22 % |
| Saldo % A- B | 25,4 | 100 | 26,8 | 44,4 | 18,3 | 100 | 38 |
| C | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Posizioni incerte | 000 % | 000 % | 20 % | 11,1% | 45,4% | 000% | 18 % |
| D | 8 | 5 | 15 | 9 | 11 | 2 | 50 |
| Totale campione e % (D/F) | 66,6% | 45,4% | 71,4% | 69,2% | 73,3% | 100% | 67,7% |
| E | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Città non esaminate assenti dal campione e % (E/F) | 33,3% | 54,5% | 28,5% | 30,7% | 26,6% | 000% | 32,3% |
| F | 12 | 11 | 21 | 13 | 15 | 2 | 74 |
| Totale delle città di cui al presente quadro statistico | | | | | | | |

* Il Quadro statistico e l'elenco riportati in quest'Appendice sono stati costruiti utilizzando le fonti indicate a piè di pagina per ciascuna città citata nel testo.

Elenco delle città di cui al quadro precedente nelle quali l'esercizio della mercatura (A), oppure dell'arte medica (B), comportava la deroga dallo *status* nobiliare:

| — A — | | — B — |
|-------------------|-------------|------------|
| Città di Castello | Macerata | Orvieto |
| Assisi | Fano | Benevento |
| Amelia | Fabriano | Perugia |
| Todi | Urbino | Rieti |
| Città della Pieve | Pesaro | Assisi |
| Fermo | Gubbio | Fermo |
| Camerino | Fossombrone | Ascoli |
| Ascoli | Senigallia | Macerata |
| Orvieto | Ravenna | Fano |
| Orte | Rimini | Avignone |
| Sezze | Forlì | Carpentras |
| Anagni | Faenza | |
| Benevento | Bologna | |
| Perugia | Ferrara | |
| Terni | Avignone | |
| Rieti | Carpentras | |